

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 738

Errata-corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(MARTELLI)

col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GUARINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1992

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989

Nell'Atto Senato n. 738, dopo la pagina 28, si leggano le seguenti:

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

DESIDEROSE di conferire effetti unitari ed autonomi ai brevetti europei rilasciati per i loro territori ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973;

SOLLECITE di definire un regime comunitario di brevetti che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare all'eliminazione all'interno della Comunità delle distorsioni di concorrenza che possono risultare dalla limitazione territoriale dei titoli nazionali di protezione;

CONSIDERANDO che uno degli obiettivi fondamentali del trattato che istituisce la Comunità economica europea è l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci;

CONSIDERANDO che uno dei mezzi più idonei al conseguimento di tale obiettivo, per quanto riguarda la libera circolazione delle merci tutelate da brevetti, è l'istituzione di un regime comunitario di brevetti;

CONSIDERANDO che l'istituzione di tale regime comunitario di brevetti è perciò indissociabile dal conseguimento degli obiettivi del trattato ed è quindi connessa con l'ordinamento giuridico comunitario;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSIDERANDO che a tale fine è per esse necessario concludere tra loro un accordo che costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della convenzione sulla concessione di brevetti europei, un trattato regionale dei brevetti ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1 del trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, e un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della convenzione sulla protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e riveduta da ultimo il 14 luglio 1967;

CONSIDERANDO che l'attuazione di un mercato comune, che presenti condizioni analoghe a quella di un mercato nazionale, richiede l'introduzione di strumenti giuridici che permettano alle imprese di adattare alle dimensioni europee le proprie attività di produzione e distribuzione;

CONSIDERANDO che per dirimere con efficacia le controversie relative ai brevetti comunitari e i problemi derivanti dalla separazione delle competenze giurisdizionali istituita dalla convenzione sul brevetto comunitario, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, per quanto concerne la contraffazione e la validità dei brevetti comunitari la miglior soluzione consiste nell'attribuire competenza per le azioni connesse con la contraffazione di un brevetto comunitario a tribunali nazionali di prima istanza, designati come tribunali dei brevetti comunitari, che possano al tempo stesso esaminare la validità del brevetto in lite e, se necessario, modificarlo o annullarlo; che le sentenze pronunciate da detti tribunali dovrebbero essere impugnabili presso tribunali nazionali di seconda istanza, designati come tribunali dei brevetti comunitari;